

N. 967

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VEGAS, GRILLO, LA LOGGIA, VENTUCCI,
AZZOLLINI e D’ALÌ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996

Riforma del bilancio dello Stato

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce il testo della proposta di riforma del bilancio dello Stato elaborato dalla Commissione Giannini-Finocchiaro, istituita presso il Ministero del tesoro e che ha rassegnato le proprie conclusioni nell'autunno del 1994 al Governo presieduto dall'onorevole Berlusconi.

La riforma mira a dare chiarezza al bilancio e a semplificarne la struttura. Anche in questo modo si potrà, grazie alla più puntuale conoscenza addivenire più facilmente ad un'opera di riduzione della spesa pubblica, esigenza sempre più attuale.

La relazione che segue riproduce quella originaria della proposta che fu presentata nel 1994 al Ministro del tesoro *pro tempore* e che successivamente è stata al centro del dibattito sull'argomento e ha suscitato la ripresa dell'interesse da parte di istituzioni e studiosi, interesse che si è concentrato in varie differenti proposte, ciascuna delle quali, pur nella differenziazione delle soluzioni prescelte, sottolinea l'esigenza di addivenire in tempi rapidi a rendere il bilancio più semplice e, quindi, i membri del Parlamento più consapevoli, gli amministratori più responsabili e i cittadini più coscienti.

La razionalizzazione del bilancio dello Stato è una operazione che risulta ormai improcrastinabile, in considerazione di tre concorrenti esigenze: rendere chiara, durante il processo di approvazione parlamentare del bilancio, la finalizzazione delle risorse appropriate all'Amministrazione, attualmente frammentate in migliaia di capitoli, tra loro disomogenei per dimensione e per funzioni; definire criteri operativi, più validi di quelli meramente macroeconomici finora utilizzati ai fini della programmazione finanziaria; apprestare un bilancio per la gestione che individui contestualmente tutti gli elementi in base ai quali attivare i necessari controlli: soggetto responsabile, risorse

apprestate, obiettivi dichiarati. Solo così potranno svolgersi gli auspicati controlli di gestione, da disciplinare con separato strumento normativo.

Con il presente provvedimento si innova profondamente l'attuale assetto del bilancio, stabilendo che il primo elemento di cui questo si compone è il quadro di sintesi (v. Allegato A). Dopo oltre un quindicennio trascorso - senza alcun risultato, duole ammetterlo - a discettare «attorno» alla fissazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario, del saldo netto da finanziare, cioè del disavanzo nelle sue varie forme e dimensioni, occorre prendere atto che non esiste un problema di preliminarità o di pozziorità di questa deliberazione, di un saldo «unico» rispetto ai molteplici flussi che concorrono a determinarlo. L'equilibrio della finanza pubblica deve essere affrontato in modo organico, riguardando in modo sintetico tutte le componenti attive e quelle passive del bilancio. L'equilibrio della finanza pubblica deve essere quindi il risultato della valutazione di un quadro di insieme, in cui il bilancio si esprime attraverso le sue articolazioni.

Dobbiamo soffermarci anche sulla natura delle voci del bilancio, evidenziando quelle da assoggettare a particolari regole di esecuzione e di finanziamento. Per esemplificare: la parificazione del livello di operatività di tutte le leggi di spesa ha gravemente nuociuto agli equilibri finanziari, dacchè ha consentito che tutte le procedure della spesa, ivi comprese quelle che in precedenza erano finanziate con specifiche operazioni di ricorso al mercato, prendessero il via prima dell'approntamento della provvista.

Dobbiamo tornare ad un assetto in cui il Tesoro finanzia le spese e non si limita a rincorrerle. Parimenti, l'intero sistema dei saldi, impostato nel 1978, va completamente rivisto: a che vale «glorificare» ancora tra

i saldi il «risparmio pubblico», quando esso non costituisce più sede di riscontro della copertura finanziaria della nuova legislazione di spesa corrente? perchè continuare a menzionare un «saldo netto da finanziare» quando tale saldo non trova più nel bilancio programmatico un livello più ampio da utilizzare per le nuove spese di parte capitale? a che serve considerare il «livello massimo del ricorso al mercato» come il perno di un sistema dei saldi, che ha perso ogni funzione? Occorre quindi riorganizzare la stessa articolazione delle entrate e delle spese, individuando la loro intrinseca finalità: chiarire a quale titolo le entrate e le spese compaiono in bilancio, a prescindere dalla loro classificazione amministrativa, economica e funzionale.

In un momento di così profondi mutamenti il bilancio deve acquisire chiarezza e costringere i responsabili della sua formazione, il Governo innanzitutto, a far chiarezza delle risorse acquisite e gestite, utilizzando i criteri della scienza delle finanze per le entrate. I titoli delle entrate dovranno essere, quindi: imposte, tasse, contributi, altre entrate, disaggregati come dalla Tabella 1, allegata alla presente relazione.

Ove, peraltro, fosse temporaneamente necessario non interferire, in assenza di un adeguato provvedimento legislativo, nella vigente struttura dell'amministrazione finanziaria, centrale e periferica, si potrebbe conservare, in forza di una norma transitoria, l'attuale ripartizione delle entrate per un predeterminato periodo di tempo, anche per le necessarie modifiche da introdurre nella ripartizione delle entrate per «capi».

L'indebitamento, denominato fin qui «accensione di prestiti» non deve più costituire un titolo delle entrate, con il risultato di far riemergere finalmente, anche contabilmente, il disavanzo finanziario. Anche dal punto di vista ragionieristico, l'assimilazione al bilancio di esercizio delle imprese è stata del tutto impropria, visto che in questo caso si tratta di un risultato a consuntivo, in cui la quadratura che individua la perdita di esercizio (non coperta mediante l'indebitamento) implica una riduzione del capitale.

Per le entrate sembra ormai irrinunciabile la evidenziazione di quelle non ricorrenti, di quelle cioè aventi natura *una tantum*, in modo da far emergere la loro precarietà ai fini di una programmazione pluriennale (Allegato A/1).

Per le spese, parimenti, la classificazione in titoli che segua esclusivamente il binomio parte corrente/conto capitale, non è esaustiva, anche in relazione al fatto che il «risparmio pubblico» ed il «saldo netto da finanziare» non servono più ai fini del riscontro della copertura. La spesa dovrà essere pertanto articolata, oltre che per titoli e categorie economiche (Allegato A/2), anche secondo le seguenti funzioni:

funzioni indivisibili (poteri pubblici, giustizia, sicurezza pubblica, difesa nazionale, relazioni estere, territorio e ambiente);

servizi (servizi finanziari, istruzione e cultura, trasporti, edilizia);

interventi sociali (lavoro e previdenza, sanità, immigrati e rifugiati);

interventi a sostegno della produzione (agricoltura, industria, turismo);

trasferimento ad enti territoriali (finanza regionale, finanza locale);

fondi di riserva (spese impreviste, spese obbligatorie);

servizio del debito (interessi, rimborso di prestiti).

Si prevede, quindi, che con l'articolo di approvazione del quadro di sintesi si dettino norme per la esecuzione ed il finanziamento delle spese, la cui realizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione di corrispondenti risorse, e si stabiliscano modalità e limiti per il finanziamento del disavanzo di gestione, attraverso le diverse forme di accesso al mercato monetario e finanziario.

Per quanto riguarda l'approvazione degli stati di previsione (bilancio politico), la decisione politico-parlamentare si incentra sulle unità omogenee, che individuano la spesa in relazione alle sue finalità (nell'Allegato B la spesa viene ripartita, per ciascun Ministero, in funzioni ed in unità omogenee). In particolare, per ciascuna unità

omogenea, in apposito allegato al quadro di sintesi (Allegato A/3) viene messa in evidenza la quota di spesa alla cui effettuazione si potrà procedere solo dopo aver acquisito le corrispondenti risorse. Si tratta di spese che potranno realizzarsi nella misura che sarà consentita dall'andamento della gestione ed il cui abbandono, o rinvio, non pregiudichi l'attività dell'amministrazione.

Ciascuno stato di previsione della spesa sarà presentato secondo le articolazioni, di cui al predetto Allegato A/3.

Al fine di fornire adeguata informazione al Parlamento, viene allegata la ripartizione in capitoli, effettuata come di consueto (bilancio amministrativo). Si prevede, comunque, la possibilità di compensazioni in corso d'anno nell'ambito della dotazione stabilita per ciascuna unità omogenea di spesa, fatti salvi il divieto di offrire compensazione a carico delle spese obbligatorie (quelle per il personale, in primo luogo) ed il rispetto della ripartizione tra spese correnti e spese in conto capitale. Di questi decreti di variazione è data comunicazione al Parlamento in sede consuntiva. Evidentemente, le modificazioni non compensative, nell'ambito della stessa unità omogenea, dovranno essere apportate con apposito provvedimento legislativo di variazioni al bilancio. L'esecuzione del bilancio, il riscontro contabile ed i controlli di legittimità saranno operati sulla base dei capitoli, come avviene oggi.

Occorre abituare le amministrazioni ad operare in termini aziendalistici, definendo regole ed obiettivi, valutando risorse, costi e risultati, sulla base del bilancio amministrativo, che rappresenta il metro della gestione, valido sia ai fini del controllo interno, sia del controllo esterno di gestione, che avrà carattere concomitante ed impeditivo.

Per realizzare il controllo di gestione, concomitante ed impeditivo, si apprestano, in relazione a ciascun progetto di attività degli uffici dirigenziali di livello generale, apposite dotazioni operative: in pratica, le somme che derivano dall'insieme dei capitoli o delle quote di essi, che vengono messe a disposizione di ciascun ufficio dirigenziale generale per lo svolgimento di una attività. L'individuazione in unico contesto

del soggetto responsabile, della norma di azione che disciplina il progetto, della dotazione operativa (distinta in ordine ai capitoli di provenienza) e degli obiettivi della gestione (individuati in termini materiali e come indicatori di efficienza) consentirà di avere gli elementi sulla cui base esercitare il controllo di gestione. Esso sarà evidentemente diverso dai controlli interni all'Amministrazione, che sono finalizzati alla ottimizzazione della funzionalità interna e, soprattutto, a verificare la rispondenza tra direttive politiche ed azione amministrativa, al fine di far valere in questo contesto di direzione/controllo la responsabilità del titolare dell'ufficio dirigenziale generale.

La classificazione in dotazioni operative dovrà essere utilizzata anche al fine di una progressiva ricostruzione dell'azione amministrativa, effettuata per programmi e per leggi. In questo contesto, un programma è costituito da un insieme di progetti aventi finalità comuni, affidati a soggetti amministrativi diversi, appartenenti anche a livelli diversi dell'ordinamento, rispetto a cui l'azione progettuale può configurarsi come mero coordinamento, vigilanza, potere di indirizzo. Questa operazione ricostruttiva dell'azione pubblica, di lunga lena, dovrà considerare l'assetto e la distribuzione delle competenze, l'efficacia dell'azione pubblica, l'impatto diretto ed indiretto che ne deriva (valutando così anche gli oneri gravanti sui destinatari della normativa), la sostenibilità dell'intervento, attraverso una valutazione costi-benefici.

È evidente che una legge di contabilità, pur adeguatamente riformata attraverso la individuazione di indirizzi di grande momento, va accompagnata da un provvedimento di tipo organizzativo che completi, sotto il profilo funzionale e strutturale, il sistema dei controlli attualmente esistente.

In conclusione, sembra irrinunciabile, ai fini di una effettiva governabilità della finanza pubblica, la preventiva individuazione, da un lato, delle entrate non aventi natura ricorrente e, dall'altro, delle spese che devono restare subordinate al verificarsi di un positivo andamento della ge-

stione, pena il loro abbandono definitivo od un rinvio a tempi migliori.

Di non minore importanza, a questi fini, appaiono le due radicali innovazioni che prevedono: la definitiva soppressione dei fondi speciali, intesi ad assicurare la copertura ai provvedimenti legislativi da

approvare in corso d'esercizio; il divieto di utilizzare la rimodulazione delle spese pluriennali per creare spazi da utilizzare per nuove o maggiori spese. Viene stabilito, al riguardo, che tali spazi costituiscono economie di bilancio dell'anno di riferimento.

TABELLA 1

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO

IPOTESI DI NUOVA RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI, CATEGORIE E LORO NATURA

TITOLI	CATEGORIE	NATURA DELLE ENTRATE		
		Ricorrente	Episodica	Totale
TITOLO I. - <i>Imposte</i>				
TOTALE TITOLO I ...				
TITOLO II. - <i>Tasse</i>				
TOTALE TITOLO II ...				
TITOLO III. - <i>Contributi</i>				
TOTALE TITOLO III ...				
TITOLO IV. - <i>Altre entrate</i>				
TOTALE TITOLO IV ...				
TOTALE ENTRATE FINALI ...				

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Struttura del bilancio di previsione - Quadro di sintesi)

1. Il bilancio annuale di previsione, che forma oggetto di un unico disegno di legge, è composto dal quadro di sintesi (Allegato A), dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa, distintamente per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per ciascuno dei Ministeri, sulla base della competenza giuridica dell'esercizio.

2. L'approvazione del quadro di sintesi, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge.

3. Ai fini della formazione del quadro di sintesi, le entrate e le spese sono ripartite in titoli. I titoli dell'entrata sono: entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. Per ciascun titolo dell'entrata è evidenziata la quota non avente carattere ricorrente (Allegato A/1). I titoli delle spese sono: spese correnti e spese in conto capitale, ripartite per categorie economiche (Allegato A/2). Nell'ambito di tali titoli la spesa è disaggregata secondo le seguenti funzioni: funzioni indivisibili, servizi, interventi in campo sociale, interventi a sostegno della produzione, trasferimenti ad enti territoriali, fondi di riserva, servizio del debito. Con l'articolo di approvazione del quadro di sintesi, si stabiliscono le regole per il finanziamento e la esecuzione delle spese che possono essere sostenute solo previa acquisizione di corrispondenti risorse, nonché gli strumenti e i limiti per il finanziamento del disavanzo della gestione. Il riepilogo di tali spese è allegato al quadro di sintesi (Allegato A/3).

4. Con decreto del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, potrà modi-

ficarsi la ripartizione in titoli delle entrate, al fine di conferire chiarezza, sulla base dei criteri della scienza delle finanze, alle risorse da acquisire.

Art. 2.

(Bilancio politico)

1. Ai fini della approvazione parlamentare degli stati di previsione, le entrate e le spese sono ripartite in unità omogenee, a seconda della loro finalità.

2. Le unità omogenee di spesa, aggregate per funzioni, sono rappresentate distintamente per Ministeri (Allegati B e B/1).

3. Le variazioni, ancorchè compensative, tra unità omogenee di spesa possono essere introdotte solo con legge, ad eccezione dei prelevamenti dalle unità omogenee «Fondi di riserva», che possono essere effettuati con decreto del Ministro del tesoro o, per il fondo di riserva per le spese impreviste, con decreto del Presidente della Repubblica.

4. L'elenco delle unità omogenee di spesa (Allegato B), può essere modificato in sede di presentazione al Parlamento del bilancio di previsione e del provvedimento di assetto del bilancio; in relazione ad intervenute modifiche strutturali nell'assetto governativo.

5. Sono abrogati: la lettera *g)* del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978 n.468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362; l'articolo 11-*bis* introdotto nella legge 5 agosto 1988, n. 468, dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362; la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11-*ter* introdotto nella legge 5 agosto 1978, n. 468, dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362; l'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. La rimodulazione delle spese pluriennali non può determinare disponibilità utilizzabili per fornire copertura finanziaria ad altre esigenze. Tali disponibilità costituiscono economie di bilancio dell'anno di riferimento.

Art. 3.

(Bilancio amministrativo)

1. Ai fini della esecuzione del bilancio, le entrate e le unità omogenee di spesa sono ripartite in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

2. I capitoli di entrata debbono evidenziare la quota non avente carattere ricorrente; quelli di spesa debbono evidenziare la quota subordinata alla preventiva acquisizione delle corrispondenti risorse.

3. La ripartizione in capitoli delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di spesa (bilancio amministrativo) è allegata, ai soli fini conoscitivi, al bilancio politico, presentato al Parlamento per l'approvazione.

4. Il riscontro contabile ed il controllo di legittimità vengono effettuati sulla base dei capitoli.

5. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del competente Ministro di spesa, possono essere apportate le necessarie variazioni ai capitoli di spesa, compensative nell'ambito di ciascuna unità omogenea, nel rispetto delle ripartizioni fra spese correnti e spese in conto capitale.

Art. 4.

(Dotazioni operative)

1. Ai fini del controllo di gestione ed in relazione alle competenze affidate agli uffici dirigenziali generali, le spese sono articolate in dotazioni operative.

2. A tal fine vengono messi a disposizione degli uffici dirigenziali generali stanziamenti di capitoli di spesa o quote di questi.

3. Per ciascun ufficio retto da un dirigente generale, il Ministro indica, con proprio decreto: le norme di azione; gli obiettivi della gestione; l'ammontare della dotazione operativa, in termini di competenza e di cassa, comprensiva delle diverse voci di costo afferenti le risorse assegnate, con l'indicazione dei capitoli di provenienza.

4. I dirigenti generali provvedono, ove necessario, a ripartire, tra i dirigenti loro di-

pendenti, le dotazioni operative in relazione ai compiti demandati ai dirigenti stessi.

5. Ai fini del controllo di gestione sono considerati gli obiettivi, dichiarati in termini quantitativi, per quanto riguarda la realizzazione delle varie attività operative, da commisurare ad indicatori di efficienza che consentano il raffronto tra i costi sostenuti, i risultati ottenuti, e la comparazione nel tempo e tra i diversi uffici dirigenziali generali.

6. La disaggregazione del bilancio in dotazioni operative è altresì utilizzata al fine di riorganizzare per programmi l'azione amministrativa, valutando la ripartizione delle competenze amministrative, l'efficacia delle politiche pubbliche, il loro impatto economico e sociale, la sostenibilità dei costi implicati o indotti.

7. I dirigenti generali possono segnalare ai rispettivi Ministri la necessità di storni nelle votazioni loro assegnate, al fine di richiedere l'emissione di un decreto di variazioni compensative, tra capitoli, al Ministro del tesoro, nel rispetto, comunque, della originaria ripartizione tra spese correnti e spese in conto capitale.

8. I dirigenti generali provvedono alla predisposizione, per la parte di rispettiva competenza, di quanto necessario per la elaborazione, da parte dell'Ufficio bilancio, del conto consuntivo.

Art. 5.

(Settore pubblico allargato)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in relazione ad altrettanti comparti omogenei di enti del settore pubblico allargato, intesi a modificare ed integrare le vigenti disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle entrate e delle spese iscritte nel bilancio degli enti medesimi.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, il Governo si attiene ai criteri di

cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge riferendoli al bilancio decisionale ed a quello gestionale, tenendo conto delle specificità dei singoli comparti degli enti del settore pubblico allargato.

ALLEGATO A
(articolo 1)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO

QUADRO DI SINTESI

	Titolo I Tribuarie	Titolo II Extra- tributarie	Titolo III Alienazione, ammortamenti e riscossione di crediti	Totale entrate finali	Accensione di prestiti	Entrate complessive
Entrate
	Titolo I Correnti	Titolo II Conto capitale		Totale spese finali	Rimborso di prestiti	Spese complessive
Spese
Saldo netto da finanziare o da impiegare					

ALLEGATO A/1
(articolo 1)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI E SECONDO LA LORO NATURA

TITOLI	NATURA DELLE ENTRATE		
	Ricorrente	Episodica	Totale
TITOLO I. - Tributarie			
TITOLO II. - Extra-tributarie			
TITOLO III. - Alienazione, ammortamenti e risc. di crediti			
TOTALE ENTRATE FINALI . . .			

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO

RIPARTIZIONE DEI TITOLI PER PRINCIPALI CATEGORIE ECONOMICHE

MINISTERI	SPESE CORRENTI						SPESE IN CONTO CAPITALE				Rimborsi prestiti	TOTALE
	per-sonale	beni e servizi	trasfe-rimenti	interessi	altre	TOTALE	invest. diretti	trasfe-rimenti	altre	TOTALE		
Presidenza Consiglio ministri												
Tesoro												
Finanze												
Bilancio e progr. econ.												
Grazia e giustizia												
Affari esteri												
Pubblica istruzione												
Interno												
Lavori pubblici												
Trasporti e navigazione												
Poste e telecomunicazioni												
Difesa												
Risorse agric., alim. e forest.												
Industria, commercio e artig.												
Lavoro e previd. sociale												
Commercio estero												
Sanità												
Beni culturali ed ambientali												
Ambiente												
Università e ric. scient. e tec.												
TOTALE . . .												

ALLEGATO A/3
(articolo 1)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER TITOLI, FUNZIONI ED UNITÀ OMOGENEE, CON EVIDENZIAMENTO DELLE SPESE IL CUI IMPEGNO È SUBORDINATO ALLA PREVENTIVA ACQUISIZIONE DI CORRISPONDENTI RISORSE

FUNZIONI	UNITÀ OMOGENEE	Titolo I - Spese correnti		Titolo II - Conto capitale	
		TOTALI	di cui: subordinate alla preventiva acquisizione di risorse	TOTALI	di cui: subordinate alla preventiva acquisizione di risorse
I - FUNZIONI INDIVISIBILI	<p>1. <i>Poteri Pubblici</i></p> <p>1.1. - Presidenza della Repubblica 1.2. - Senato della Repubblica 1.3. - Camera dei deputati 1.4. - Corte costituzionale 1.5. - Consiglio superiore della magistratura 1.6. - Consiglio nazionale economia e lavoro 1.7. - Presidenza Consiglio dei ministri 1.8. - Altre spese</p> <p>2. <i>Giustizia</i></p> <p>2.1. - Magistratura ordinaria 2.2. - Consiglio di Stato</p> <p>3. <i>Sicurezza pubblica</i></p> <p>3.1. - Arma dei carabinieri 3.2. - Polizia di Stato 3.3. - Guardia di finanza 3.4. - Guardie forestali 3.5. - Protezione civile e servizi antincendio 3.6. - Altre spese</p> <p>4. <i>Difesa nazionale</i></p> <p>4.1. - Esercito 4.2. - Marina 4.3. - Aeronautica 4.4. - Altre spese</p> <p>5. <i>Relazioni estere</i></p> <p>5.1. - Rappresentanze all'estero 5.2. - Aiuto allo sviluppo ed alla cooperazione 5.3. - Unione europea 5.4. - Organismi internazionali 5.5. - Altre spese</p>				

Segue: ALLEGATO A/3

FUNZIONI	UNITÀ OMOGENEE	Titolo I - Spese correnti		Titolo II - Conto capitale	
		TOTALI	di cui: subordinate alla preventiva acquisizione di risorse	TOTALI	di cui: subordinate alla preventiva acquisizione di risorse
II - SERVIZI	<p>6. <i>Servizi finanziari</i></p> <p>6.1. - Amministrazione generale del Tesoro</p> <p>6.2. - Amministrazione generale delle Finanze</p> <p>6.3. - Altre spese</p> <p>7. <i>Istruzione e cultura</i></p> <p>7.1. - Materna</p> <p>7.2. - Elementare</p> <p>7.3. - Secondaria di I grado</p> <p>7.4. - Tecnica e professionale</p> <p>7.5. - Artistica</p> <p>7.6. - Classica, scientifica e magistrale</p> <p>7.7. - Univesità</p> <p>7.8. - Uffici centrali dei beni culturali</p> <p>7.9. - Altre spese</p> <p>8. <i>Trasporti</i></p> <p>8.1. - Ferroviari</p> <p>8.2. - Stradali</p> <p>8.3. - Marittimi</p> <p>8.4. - Aerei</p> <p>8.5. - Altre spese</p> <p>9. <i>Edilizia</i></p> <p>9.1. - Abitativa</p> <p>9.2. - Amministrativa</p> <p>9.3. - Giudiziaria</p> <p>9.4. - Penitenziaria</p> <p>9.5. - Culto</p> <p>9.6. - Scolastica</p> <p>9.7. - Altre spese</p>				
III - INTERVENTI SOCIALI	<p>10. <i>Lavoro e previdenza</i></p> <p>10.1. - INPS</p> <p>10.2. - Categorie protette</p> <p>10.3. - Agevolazioni all'occupazione</p> <p>10.4. - Formazione professionale</p> <p>10.5. - Altre spese</p>				

Segue: ALLEGATO A/3

FUNZIONI	UNITÀ OMOGENEE	Titolo I - Spese correnti		Titolo II - Conto capitale	
		TOTALI	di cui: subordinate alla preventiva acquisizione di risorse	TOTALI	di cui: subordinate alla preventiva acquisizione di risorse
<i>Segue: III - INTERVENTI SOCIALI</i>	<p>11. <i>Sanità</i></p> <p>11.1. - Fondo sanitario nazionale 11.2. - Medicina sociale 11.3. - Servizio farmaceutico 11.4. - Servizio veterinario 11.5. - Servizio programm. sanitario 11.6. - Attuazione serv. sanit. naz. 11.7. - Istituto superiore di sanità 11.8. - Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro 11.9. - Altre spese</p> <p>12. <i>Immigrati e rifugiati</i></p> <p>12.1. - Immigrati 12.2. - Rifugiati 12.3. - Altre spese</p>				
IV - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE	<p>13. <i>Agricoltura</i></p> <p>13.1. - Agricoltura 13.2. - Miglioramenti fondiari 13.3. - Bonifica 13.4. - Econ. montana e forestale 13.5. - Repressioni frodi 13.6. - Altre spese</p> <p>14. <i>Industria</i></p> <p>14.1. - Fonti energetiche 14.2. - Piccole e medie imprese 14.3. - Artigianato 14.4. - Commercio 14.5. - Ricerca 14.6. - Altre spese</p> <p>15. <i>Turismo</i></p> <p>15.1. - Turismo 15.2. - Cinematografia 15.3. - Teatro 15.4. - Altre spese</p>				
V - TRASFERIMENTI AD ENTI TERRITORIALI	<p>16. <i>Finanza locale</i></p> <p>16.1. - Comuni 16.2. - Province 16.3. - Comunità montane 16.4. - Altre spese</p>				

Segue: ALLEGATO A/3

FUNZIONI	UNITÀ OMOGENEE	Titolo I - Spese correnti		Titolo II - Conto capitale	
		TOTALI	di cui: subordinate alla preventiva acquisizione di risorse	TOTALI	di cui: subordinate alla preventiva acquisizione di risorse
<i>Segue: V - TRASFERIMENTI AD ENTI TERRITORIALI</i>	17. <i>Finanza regionale</i>				
	17.1. - Regioni a statuto speciale				
	17.2. - Regioni a statuto ordinario				
	17.3. - Altre spese				
VI - FONDI DI RISERVA	18. <i>Fondi di riserva</i>				
	18.1. - Fondo di riserva per le spese impreviste				
	18.2. - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine				
	18.3. - Altre spese				
VII - SERVIZIO DEL DEBITO	19. <i>Interessi</i>				
	19.1. - Sul debito a breve termine				
	19.2. - Sul debito a medio-lungo termine				
	19.3. - Su ritardata restituzione imposte				
	19.4. - Su mutui della Cassa DD.PP.				
	19.5. - Su mutui del CREDIOP				
	19.6. - Altre spese				
	IN COMPLESSO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE DISTINTE PER FUNZIONI ED UNITÀ OMOGENEE

MINISTERI FUNZIONI UNITÀ OMOGENEE	Funzioni indivisibili					TOTALE	Servizi				TOTALE	Servizi sociali			TOTALE	Interventi a sostegno della produzione			TOTALE	Trasferimenti enti territoriali		TOTALE	Fondi di riserva	Servizio del debito		TOTALE	In complesso
	Poteri pubblici	Giustizia	Sicurezza pubblica	Difesa nazionale	Relazioni estere		Servizi finanziari	Istruzioni e cultura	Trasporti	Edilizia		Lavoro e previdenza	Sanità	Immigr. e rifugiati		Agricoltura	Industria	Turismo		Finanza locale	Finanza regionale			Interessi	Rimborso prestiti		
Pres. Cons. ministri																											
Tesoro																											
Finanza																											
Bilancio e progr. econ.																											
Grazia e giustizia																											
Affari esteri																											
Pubblica istruzione																											
Interno																											
Lavori pubblici																											
Trasp. e navigazione																											
Poste e telecom.																											
Difesa																											
Ris. agric. alim. e forest.																											
Ind., comm. e artig.																											
Lavoro e prev. sociale																											
Commercio estero																											
Sanità																											
Beni cult. e ambientali																											
Ambiente																											
Univ. e ric. scient. e tec.																											

ALLEGATO B/1

(articolo 2)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO

RIPARTIZIONE DELLE UNITÀ OMOGENEE, RAGGRUPPATE PER FUNZIONI, SECONDO I TITOLI DI BILANCIO

FUNZIONI	UNITÀ OMOGENEE	Titolo I Spese correnti	Titolo II Conto capitale	TOTALE
I - FUNZIONI INDIVISIBILI	<p>1. <i>Poteri Pubblici</i></p> <p>1.1. - Presidenza della Repubblica 1.2. - Senato della Repubblica 1.3. - Camera dei deputati 1.4. - Corte Costituzionale 1.5. - Consiglio superiore della magistratura 1.6. - Consiglio nazionale economia e lavoro 1.7. - Presidenza Consiglio dei ministri 1.8. - Altre spese</p> <p>2. <i>Giustizia</i></p> <p>2.1. - Magistratura ordinaria 2.2. - Consiglio di Stato</p> <p>3. <i>Sicurezza pubblica</i></p> <p>3.1. - Arma dei carabinieri 3.2. - Polizia di Stato 3.3. - Guardia di finanza 3.4. - Guardie forestali 3.5. - Protezione civile e servizi antincendio 3.6. - Altre spese</p> <p>4. <i>Difesa nazionale</i></p> <p>4.1. - Esercito 4.2. - Marina 4.3. - Aeronautica 4.4. - Altre spese</p> <p>5. <i>Relazioni estere</i></p> <p>5.1. - Rappresentanze all'estero 5.2. - Aiuto allo sviluppo ed alla cooperazione 5.3. - Unione europea 5.4. - Organismi internazionali 5.5. - Altre spese</p>			

Segue: ALLEGATO A/3

FUNZIONI	UNITÀ OMOGENEE	Titolo I Spese correnti	Titolo II Conto capitale	TOTALE
Segue: III - INTERVENTI SOCIALI	11. <i>Sanità</i> 11.1. - Fondo sanitario nazionale 11.2. - Medicina sociale 11.3. - Servizio farmaceutico 11.4. - Servizio veterinario 11.5. - Servizio programm. sanitario 11.6. - Attuazione serv. sanit. naz. 11.7. - Istituto superiore di sanità 11.8. - Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro 11.9. - Altre spese 12. <i>Immigrati e rifugiati</i> 12.1. - Immigrati 12.2. - Rifugiati 12.3. - Altre spese			
IV - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE	13. <i>Agricoltura</i> 13.1. - Agricoltura 13.2. - Miglioramenti fondiari 13.3. - Bonifica 13.4. - Econ. montana e forestale 13.5. - Repressione frodi 13.6. - Altre spese 14. <i>Industria</i> 14.1. - Fonti energetiche 14.2. - Piccole e medie imprese 14.3. - Artigianato 14.4. - Commercio 14.5. - Ricerca 14.6. - Altre spese 15. <i>Turismo</i> 15.1. - Turismo 15.2. - Cinematografia 15.3. - Teatro 15.4. - Altre spese			
V - TRASFERIMENTI AD ENTI TERRITORIALI	16. <i>Finanza locale</i> 16.1. - Comuni 16.2. - Province 16.3. - Comunità montane 16.4. - Altre spese			

Segue: ALLEGATO A/3

FUNZIONI	UNITÀ OMOGENEE	Titolo I Spese correnti	Titolo II Conto capitale	TOTALE
<i>Segue: V - TRASFERIMENTI AD ENTI TERRITORIALI</i>	17. <i>Finanza regionale</i> 17.1. - Regioni a statuto speciale 17.2. - Regioni a statuto ordinario 17.3. - Altre spese			
VI - FONDI DI RISERVA	18. <i>Fondi di riserva</i> 18.1. - Fondo di riserva per le spese impreviste 18.2. - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 18.3. - Altre spese			
VII - SERVIZIO DEL DEBITO	19. <i>Interessi</i> 19.1. - Sul debito a breve termine 19.2. - Sul debito a medio-lungo termine 19.3. - Su ritardata restituzione imposte 19.4. - Su mutui della Cassa DD.PP. 19.5. - Su mutui del CREDIOP 19.6. - Altre spese			
	SPESE FINALI
	20. <i>Rimborso di prestiti</i> 20.1. - Debito pubblico 20.2. - Cassa depositi e prestiti 20.3. - Consorzio di credito per le opere pubbliche 20.4. - Banca europea per gli investimenti 20.5. - Altre spese			
		SPESE COMPLESSIVE